

PROVINCIA DI TORINO

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO DELLE RETI ANTISFONDELLAMENTO DELL'ISTITUTO CURIE, SUCCURSALE DI COLLEGNO, ALLA SOCIETA' S.T.D.PROJECTGROUP NELLA PERSONA DELL'ING. GUIDO PETRINO.  
C.I.G. Z330C90DBA**

**TRA**

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 Ing. Roberto BERTORA, nato ad Alassio (SV) in data 03/02/1955 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – c.so Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

**E**

Studio S.T.D. Project Group, P. IVA 06595010015, con sede a Torino, via San Paolo n. 53, nella persona dell'Ing. Guido Petrino, C.F. PTR GDU 62S21 L219C, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Torino al n. 5635S.

**PREMESSO CHE**

- con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 15 - 48485/2013 in data 24/02/2014, è stato conferito allo studio S.T.D. Project Group, nella persona dell'Ing. Guido Petrino, l'incarico professionale di collaudo delle reti antisfondellamento degli atrii del piano rialzato dell'istituto Curie , succursale di Collegno;

- ai lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z330C90DBA

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL  
PRESENTE ATTO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto**

La Provincia di Torino conferisce a S.T.D.Project Group, nella persona dell'Ing. Guido Petrino, con sede a Torino, via San Paolo n. 35, l'incarico professionale di collaudo delle reti antisfondellamento degli atrii relativamente alla succursale dell'istituto Curie, corrente in Collegno, Via Torino n. 9, consistente in:

- sopralluogo esplorativo ed analisi visiva delle strutture;
- analisi dei documenti forniti dalla impresa produttrice e dall'impresa installatrice;
- esecuzione di prove di tenuta sui tasselli di ancoraggio delle reti e prove di carico sulle reti antisfondellamento con valutazione dei risultati;
- definizione di eventuali interventi di rinforzo;
- relazione generale di collaudo;

**Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico**

Il presente contratto avrà efficacia dalla data della firma dello stesso: il tempo per l'espletamento dell'incarico è fissato in 15 giorni (quindici giorni).

Al termine dell'effettuazione delle prove sarà prodotto il Documento finale di collaudo.

### **Art. 3 - Verifica delle prestazioni**

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

### **Art. 4 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi **Euro 1.776,32=** così ripartiti:

Onorario	Euro	1.400,00
Contributo Inarcassa 4%	Euro	56,00
IVA 22%	<u>Euro</u>	<u>320,32</u>
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>1.776,32</b>

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, successivamente alla presentazione degli elaborati e alla loro accettazione.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

### **Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti**

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifici;
- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

#### **Art. 6 - Base dati e disegni**

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Si precisa inoltre che per definire il collaudo sarà necessario acquisire dal produttore la certificazione del prodotto e dall'impresa affidataria la dichiarazione di corretta posa.

#### **Art. 7 - Approfondimenti tecnici**

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

#### **Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza**

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare il collaudo resta di piena ed assoluta proprietà della Provincia.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

#### **Art. 9 - Incompatibilità**

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

#### **Art. 10-Revoca dell'incarico**

Qualora la valutazione risultasse non accolta per difetto dello studio o per inattendibilità tecnica, al professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso, né la Provincia avrà l'obbligo di reincaricare il professionista per un nuovo studio, in sostituzione di quello non accettato.

Qualora la presentazione degli elaborati sia ritardata oltre il termine ultimo stabilito nel precedente articolo 2, la Provincia si riserva di applicare una penale pari all'1% dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al precedente articolo 4.

Nel caso di inadempimento o di ritardo superiore a 30 giorni nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la più ampia facoltà di scelta tra la facoltà di revocare l'incarico stesso e contestualmente risolvere il contratto, oppure proseguire nel rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 11 - Controversie**

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

#### **Art. 12 - Recesso**

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 13 - Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 14 - Sicurezza sul lavoro**

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

**Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**Art. 16 - Domicilio**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino, Via San Paolo n. 53.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Roberto BERTORA

Il professionista incaricato  
Ing. Guido PETRINO

Il professionista incaricato, Ing. Guido PETRINO sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Roberto BERTORA

Il professionista incaricato  
Ing. Guido PETRINO